SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. **334.**

Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Pag. 3

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. **335.**

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno. Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 5 agosto 1998.

Individuazione dei comuni nei quali è realizzata la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione del progetto da parte dei comuni stessi . . . . . . Pag. 6

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi . . . . . . Pag. 7

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali . . . . . . Pag. 8

Ministero delle finanze

DECRETO 21 luglio 1998.

Adeguamento del compenso spettante all'ACI nell'anno 1998 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione . . . . . . Pag. 8

DECRETO 11 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone . . . . . . Pag. 9

Ministero dell'interno

DECRETO 17 settembre 1998.

Integrazione e rettifica ai decreti del 7 febbraio 1997 e del 24 novembre 1997 per la determinazione della media relativa agli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province . . . Pag. 10

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 4 settembre 1998.

Annessione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari» . . . . . . Pag. 13

DECRETO 23 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/99, per le regioni Liguria, Sicilia e Puglia . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 22 settembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, nona e decima tranche . . . . Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 22 luglio 1998.

Determinazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico 1997-98 . . . . Pag. 20

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 23 settembre 1998.

Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento straordinario 1998 per il funzionamento degli istituti scientifici speciali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623 . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 settembre 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorno 15 novembre 1998 in alcuni comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 25

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 35

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 28 settembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 35

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uromitexan» . . . . . Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accusite» . . . . Pag. 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Memac». Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S» . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept». Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax» . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prixar». Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen». Pag. 39

Università di Messina: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 39

Università del Piemonte Orientale «A. Avogadro»: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 9 settembre 1998 recante: «Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "Non altrimenti specificate - N.a.s."». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1998) . . . . Pag. 40

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole del 21 luglio 1998 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1998) . . . . Pag. 40

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. **334.**

Disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine stabilito dall'articolo 45, comma 8, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 30 settembre 1998 di cui al comma 8 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0388

DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. **335.**

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia del lavoro straordinario di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di lavoro straordinario

1. L'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis.* — *1.* Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Castel Volturno;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Castel Volturno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Castel Volturno (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Arturo Caccia Perugini, viceprefetto;

dott. Ernesto Raio, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Onorina Castiello, direttore aggiunto di divisione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 303

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), rinnovatosi nelle consultazioni amministrative del 16 novembre 1997, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate illecite interferenze nella vita dell'ente, oggetto di diversi esposti, e della sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Caserta ha disposto l'accesso presso il predetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli esiti degli accertamenti esperiti, nonché ulteriori indagini svolte dai competenti organi, hanno evidenziato come il clima di diffusa illegalità amministrativa sia strettamente correlato alle convergenti influenze sulla cosa pubblica esercitate direttamente o indirettamente dalla locale criminalità organizzata.

In particolare, come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, l'intensa rete di frequentazioni e le molteplici relazioni, che variano dal semplice rapporto interpersonale a quello di parentela tra alcuni amministatori e dipendenti con esponenti dei locali clan criminali, hanno determinato connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità cittadina.

È stato accertato un forte interessamento delle organizzazioni camorristiche già in occasione delle ultime consultazioni amministrative che, tra l'altro, hanno portato alla conferma nella carica di alcuni personaggi presenti nella compagine elettiva di quell'ente, poi successivamente rinnovatasi, al tempo in cui venne disposto, con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, lo scioglimento del consiglio comunale per persistenti violazioni di legge e grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. *a)* della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Risulterebbero, infatti, essere intervenute in modo occulto intese ed insidiose manovre per una gestione delle consultazioni finalizzata ad un interessato esito elettorale.

A elezioni concluse la predetta circostanza risulta confermata: al di là delle formazioni partitiche è stata costruita una fitta rete di relazioni, coinvolgenti anche dipendenti comunali con incarichi di spessore, allo scopo di tradurre in specifiche attività politico-amministrative obiettivi contrastanti con il perseguimento dell'interesse generale fondato sulla regolarità, sulla trasparenza e sulla correttezza dell'azione amministrativa.

Sintomatica, a tal fine, è la nomina del vice sindaco, ricaduta su persona ritenuta solita frequentare esponenti legati al clan dei casalesi.

La predetta nomina, unitamente a quella di un altro assessore, è stata successivamente revocata dal sindaco in carica, essendo stati rilevati pregiudizi penali riconducibili alla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per tali provvedimenti di revoca il T.A.R. per la Campania, adito con distinti ricorsi da parte degli interessati, ha concesso, con ordinanze entrambe datate 11 giugno 1998, la sospensiva in attesa della definitiva decisione di merito.

Anche alcuni consiglieri, dei venti che compongono l'organo elettivo, sono interessati da procedimenti e pregiudizi penali per reati che vanno dalla rapina e possesso illegale di armi, al favoreggiamento nei confronti di camorristi locali, all'associazione per delinquere di stampo mafioso o finalizzata all'odio razziale.

Per quanto riguarda l'apparato burocratico del comune di Castel Volturno è stato, altresì, riscontrato che diversi dipendenti, collocati, peraltro, in settori strategici dell'amministrazione, non sono esenti da censure, anzi risultano coinvolti in vicende penali, anche gravi, che sembrano attestare tangibilmente l'intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata.

Diverse vicende amministrative evidenziano connivenze e cointeressenze pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunità locale, nonché l'utilizzo del *munus publicum* per personali tornaconti affaristici.

Sintomatica è la vicenda del progetto approvato dalla giunta, unitamente alla richiesta di contributo alla regione Campania, per la realizzazione di un campo da golf ubicato su suolo demaniale in zona sottoposta a vincoli senza l'avvio della prescritta procedura.

Emblematiche sono, altresì, le vicende:

dell'albergo residence «La Pinetina» che, attraverso l'acquisizione di pareri di comodo da parte dell'ente locale, ha favorito gli interessi di un componente della giunta;

la proposta di incarico ad un gruppo di tecnici per la predisposizione di un quadro completo sia delle proprietà patrimoniali sia di uso civico dell'ente locale, con la previsione di un elevato compenso, pur in presenza di una convenzione già stipulata tra il comune e la ditta aggiudicataria della gara a suo tempo indetta per la formazione dell'inventario dei beni facenti parte del patrimonio comunale per un importo sensibilmente inferiore. Inoltre, tra i tecnici individuati, risulta un ex consigliere comunale, rimosso dalla carica con decreto ministeriale 14 luglio 1994, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per gravi motivi di ordine pubblico, nonché un componente della commissione edilizia.

Singolare e per certi versi anche significativa appare, altresì, la nomina a direttore generale del comune dell'ideologo della lista che fa riferimento al vice sindaco, ora revocato dall'incarico.

La predetta nomina, ricaduta su un soggetto legato da rapporti indiretti con un esponente di spicco della malavita organizzata, è stata resa possibile da una modifica regolamentare, derogatoria ai criteri generali fissati dall'organo consiliare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Altre pregiudizievoli conseguenze sulla funzionalità dell'ente derivano dalle specifiche situazioni relative al trasporto scolastico, nonché alla mancata costituzione del comune nei giudizi instaurati dagli assessori decaduti dalla carica ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor più insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Il complesso delle situazioni soggettive ed oggettive — collegamenti e condizionamenti — presenti anche sotto forme non tipizzate ed il contesto delle circostanze prese in considerazione nel quadro del particolare fenomeno della criminalità organizzata esigono il ricorso dello Stato allo specifico strumento disciplinato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che risponde per un verso a finalità di prevenzione e, per altro verso, ha un contenuto precettivo ragionevolmente adeguato alla varietà ed atipicità delle forme di infiltrazione camorristica, i cui effetti pregiudizievoli tende a prevenire.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Castel Volturno.

A tal fine il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno con relazione n. 2478/13.4/Gab. del 1° agosto 1998, che si intende qui integralmente richiamata, disponendone nel contempo, con provvedimento pari numero e data, la sospensione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), si formula proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8455

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 5 agosto 1998.

Individuazione dei comuni nei quali è realizzata la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione del progetto da parte dei comuni stessi.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Considerati i dati statistici forniti dall'Istat, riguardanti i livelli di povertà tra la popolazione italiana;

Tenuto conto della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali delle diverse aree territoriali italiane, della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni nonché della necessità di un'adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell'intero territorio;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 30 luglio 1998;

Preso atto della disponibilità espressa dai comuni a partecipare alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è realizzata nei comuni di:

Agira (Enna);

Alatri (Frosinone);

Andria (Bari) (una circoscrizione o zona subcomunale);
Barrafranca (Enna);
Bernalda (Matera);
Canepina (Viterbo);
Caserta;
Catania (circoscrizioni Monte Po e Villaggio S. Giuseppe);
Catenanuova (Enna);
Centuripe (Enna);
Civitacastellana (Viterbo);
Cologno Monzese (Milano);
Corchiano (Viterbo);
Cutro (Crotone);
Enna;
Fabrica di Roma (Viterbo);
Foggia (circoscrizione IV Puglia e circoscrizione VIII «Incoronata»);
Gallese (Viterbo);
Genova (circoscrizione Pra);
Grassano (Matera);
Isernia;
Isola di C. Rizzuto (Crotone);
L'Aquila;
Leonforte (Enna);
Limbiate (Milano);
Massa;
Monterosi (Viterbo);
Napoli;
Nardo di Pace (Vibo Valentia);
Nichelino (Torino);
Onano (Viterbo);
Oristano;
Orta di Atella (Cesena);
Pontecorvo (Frosinone);
Reggio Calabria;
Rovigo;
Sassari (I circoscrizione «Centro storico»);
S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
S. Nicolò d'Arcidano (Oristano).

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre 1998 ciascun comune indicato all'art. 1 presenta al Ministro per la solidarietà sociale il progetto di attuazione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. In particolare il progetto deve contenere i dati contabili e finanziari necessari ai fini del riparto dei costi della sperimentazione, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo e deve essere redatto in modo da consentire la verificabilità dei dati e degli obiettivi in esso indicati.

2. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale e deve essere inviato, entro il termine indicato al comma 1, al Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale - Via V. Veneto, 56, 00187 Roma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte di conti il 9 settembre 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 392

98A8546

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Courtois Stephane, nata a Parigi il 4 settembre 1969, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologa»;

Considerato che la richiedente ha conseguito la «maitrise de psycologie» nel 1993 e il «diplome d'études superieures spécialisées (D.E.S.S.)» nell'anno 1994 presso l'Università Paris X - Nanterre;

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio della professione di «psicologo» in Italia per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo numero 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Stephane Courtois, nata a Parigi il 4 settembre 1969, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 18 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8458

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Maria De La Paz Hernandez Alaguero, nata a Valladolid l'8 novembre 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professione di «assistente sociale» di cui è in possesso — come attestato dal «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social» di Valladolid cui la richiedente è iscritta da luglio 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomado en Trabajo Social» conseguito presso l'Università di Valladolid nel giugno 1990;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi tenutasi il 19 marzo 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Maria De La Paz Hernandez Alaguero, nata a Valladolid l'8 novembre 1968, cittadina spagnola sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8459

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1998.

Adeguamento del compenso spettante all'ACI nell'anno 1998 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante, all'Automobil club d'Italia, per ogni formalità eseguita di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990.

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la nota del 20 maggio 1998, n. 849-P con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1997, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 417,8%;

Considerato che per l'anno 1998 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobil club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1998 anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 417,8%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1998 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobil club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 233

98A8456

DECRETO 11 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 2 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 12275 del 16 luglio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad interventi urgenti di derattizzazione e disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'uffico, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 4 LUGLIO 1998

Regione Lazio:

ufficio tecnico erariale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A8457

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 1998.

Integrazione e rettifica ai decreti del 7 febbraio 1997 e del 24 novembre 1997 per la determinazione della media relativa agli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;

Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze relative agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria superiore assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della pubblica istruzione, la determinazione degli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta legge previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il quale prevede che in relazione agli oneri sostenuti dai comuni in materia di edilizia scolastica per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, così come determinati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della predetta legge, devono essere trasferite a favore delle province le corrispondenti risorse finanziarie sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti locali interessati;

Premesso che con circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 27/96 del 27 novembre 1996 è stato chiesto ai comuni di trasmettere dichiarazioni relative alle spese di parte corrente sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 1° gennaio 1996, n. 23;

Premesso che la suddetta circolare è stata predisposta previa l'intesa con l'A.N.C.I. e l'U.P.I. ed è diretta ad individuare i criteri e le modalità di determinazione degli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Rilevato che con decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997 e n. 4374/E del 24 novembre 1997, si è provveduto ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, a determinare la media della spesa di parte corrente sostenuta da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta legge;

Considerato che sono pervenute ulteriori dichiarazioni da parte di comuni in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse sulla base delle quali sono stati emanati i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. A modifica dei decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997 e n. 4374/E3 del 24 novembre 1997, per i comuni inseriti nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, gli oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata a fianco degli stessi enti.

Art. 2.

1. Al fine di permettere alle province di svolgere le competenze di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, i comuni e le province ai sensi dell'art. 9, comma 4, della predetta legge stipulano apposite convenzioni dirette a regolare il trasferimento dei fondi nella misura determinata dall'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

p. *Il Ministro dell'interno*
VIGNERI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI COMUNI CON L'INDICAZIONE DELLE MEDIE DELLE SPESE CORRENTI SOSTENUTE NEGLI ANNI 1993, 1994 E 1995 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SEDE DI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PASSATI ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.

LEGENDA: R = Comuni la cui media di parte corrente indicata nell'allegato *A* dei precedenti decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della pubblica istruzione n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997 e n. 4374/E3 del 24 novembre 1997 è stata modificata a seguito di ulteriori dichiarazioni presentate successivamente ai predetti decreti.
Sono compresi anche:
i comuni che, successivamente all'emanazione dei citati decreti interministeriali, a riforma della precedente certificazione negativa hanno dichiarato di aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993-1995;
i comuni che, successivamente all'emanazione dei citati decreti interministeriali, a riforma di quanto precedentemente certificato hanno dichiarato di non aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993-1995.

		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
PROVINCIA DI ASTI:		
Comune di Asti	L.	842.393.675 R
Totale provinciale . . .	L.	842.393.675
PROVINCIA DI CUNEO:		
Comune di Bra	L.	204.359.170 R
Totale provinciale . . .	L.	204.359.170
PROVINCIA DI BERGAMO:		
Comune di Bonate Sopra (1)	L.	10.925.127 R
Comune di Medolago (1)	»	3.193.318 R
Comune di Onore	»	3.411.900 R
Comune di Romano di Lombardia	»	86.791.700 R
Comune di San Pellegrino Terme	»	146.698.051 R
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (1)	»	4.365.029 R
Comune di Terno dell'Isola (1)	»	10.815.066 R
Totale provinciale . . .	L.	266.200.191
PROVINCIA DI BRESCIA:		
Comune di Corzano	L.	0 R
Totale provinciale . . .	L.	0
PROVINCIA DI LECCO:		
Comune di Lecco	L.	817.992.000 R
Totale provinciale . . .	L.	817.992.000
PROVINCIA DI GENOVA:		
Comune di Chiavari	L.	572.228.332 R
Totale provinciale . . .	L.	572.228.332
PROVINCIA DI BELLUNO:		
Comune di Longarone	L.	164.332.916 R
Totale provinciale . . .	L.	164.332.916
PROVINCIA DI TREVISO:		
Comune di Pieve di Soligo	L.	106.973.494 R
Totale provinciale . . .	L.	106.973.494

(1) I comuni di Terno dell'Isola, Bonate Sopra, Medolago e Sotto il Monte Giovanni XXIII in precedenza hanno dichiarato di non aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993-1995. Successivamente gli stessi enti hanno trasmesso un ulteriore certificato dichiarando di aver sostenuto nel triennio 1993-1995 la spesa media ivi indicata relativa al contributo erogato a favore del comune di Ponte San Pietro nel quale hanno sede alcuni istituti scolastici frequentati da alunni dei comuni predetti.

		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
PROVINCIA DI VERONA:		
Comune di Verona	L.	1.936.411.004 R
Totale provinciale . . .	L.	1.936.411.004
PROVINCIA DI GORIZIA:		
Comune di Gorizia	L.	709.641.689 R
Comune di Monfalcone	»	132.078.745 R
Totale provinciale . . .	L.	841.720.434
PROVINCIA DI UDINE:		
Comune di Tolmezzo	L.	217.397.604 R
Comune di Latisana	»	90.929.793 R
Totale provinciale . . .	L.	308.327.397
PROVINCIA DI BOLOGNA:		
Comune di Castiglione dei Pepoli	L.	31.122.074 R
Totale provinciale . . .	L.	31.122.074
PROVINCIA DI PIACENZA:		
Comune di Bobbio	L.	8.982.866 R
Totale provinciale . . .	L.	8.982.866
PROVINCIA DI RIMINI:		
Comune di Riccione	L.	320.099.131 R
Totale provinciale . . .	L.	320.099.131
PROVINCIA DI PERUGIA:		
Comune di Foligno	L.	418.949.766 R
Comune di Perugia	»	1.385.827.163 R
Totale provinciale . . .	L.	1.804.776.929
PROVINCIA DI RIETI:		
Comune di Castelnuovo di Farfa	L.	0 R
Totale provinciale . . .	L.	0
PROVINCIA DI ROMA:		
Comune di Albano Laziale	L.	368.318.922 R
Comune di Velletri	»	402.190.955 R
Totale provinciale . . .	L.	770.509.877
PROVINCIA DI L'AQUILA:		
Comune di Roccaraso	L.	46.613.647 R
Totale provinciale . . .	L.	46.613.647
PROVINCIA DI TARANTO:		
Comune di Sava	L.	47.364.438 R
Totale provinciale . . .	L.	47.364.438

98A8515

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 4 settembre 1998.

Annessione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terra di Bari», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Terra di Bari» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili per informazione *erga-ommes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terra di Bari», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Terra di Bari» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TERRA DI BARI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Castel del Monte», «Bitonto», «Murgia dei Trulli e delle Grotte», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.

2. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80. Possono, altresì, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.

3. La denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di Bari. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canosa, Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», comprende, nella provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto, Bitritto, Bari, Binetto, Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto, Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro, Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», comprende, in provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi, Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso tronco-conico con sesti compresi tra 13×13 per le coltivazioni più antiche e 7×7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Castel del Monte», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bitonto», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Murgia dei Trulli e delle Grotte», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.

7. La raccoltà delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Castel del Monte», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Bitonto», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Murgia dei Trulli e delle Grotte», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Castel del Monte», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;

odore: di fruttato intenso;

sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < = 12 MeqO2/Kg;

K 232: < = 2,20%;

K 270: < = 0,180%;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: < =0,20.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Bitonto», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde - giallo;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < = 12 MeqO2/Kg;

K 232: < = 2,40%;

K 270: < = 0,180%;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: < = 0,20.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Terra di Bari», accompagnata dalla menzione geografica «Murgia dei Trulli e delle Grotte», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < =15 MeqO2/Kg;

K 232< = 2,40%;

K 270< = 0,180%;

valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali: < = 0,20.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa dell'Unione europea.

5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente «disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Terra di Bari».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A8523

DECRETO 23 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998-99, per le regioni Liguria, Sicilia e Puglia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo chiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria, Sicilia e Puglia, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si son verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Liguria, Sicilia e Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8524

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.343 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto e 7 settembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 luglio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

I suddetti pagamenti verranno effettuati tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti, *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 settembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relati importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 settembre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell' importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell' art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 settembre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3), (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8511

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 luglio 1998.

Determinazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257/1991;

Visti i decreti in data 30 novembre 1993 e 25 novembre 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19 novembre 1994 con i quali è stato rettificato ed integrato il predetto elenco delle scuole di specializzazione;

Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del numero di specialisti da formare, si deve tenere anche conto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si realizza a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali;

Visto i decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del 17 maggio 1995, con i quali è stato determinato in complessive 6.500 unità il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per i trienni 1991/1993 e 1994/1997;

Considerato il fabbisogno complessivo dei servizi sanitari per il triennio 1997/2000 comunicato dalle singole regioni e province autonome;

Ritenuto che le suddette previsioni regionali e delle province autonome debbano essere valutate con riferimento all'andamento epidemiologico relativo a particolari classi di malattie, alla evoluzione degli indirizzi diagnostici e terapeutici, alle metodiche di intervento e all'andamento socio-demografico di specifici gruppi di popolazione;

Considerato, altresì, il ruolo di alcuni settori di impiego fuori dal Servizio sanitario nazionale e la diversa flessibilità di impiego delle varie specializzazioni, anche in relazione alle possibilità offerte dalla circolazione in ambito europeo;

Considerato il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel prossimo triennio ed il numero di quelli già laureati che non sono riusciti ad iscriversi ad una scuola di specializzazione;

Ritenuto, pertanto, di determinare il fabbisogno per gli anni accademici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 in 6.000 specialisti annui, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto dei servizi sanitari e di eventuali modifiche alla tipologia della scuole di specializzazione;

Ritenuto di stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione, il numero complessivo delle borse da ripartire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno dei medici specialisti;

Ritenuta l'esigenza, onde consentire agli specializzandi di svolgere le attività formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il predetto numero di specialisti e di borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina,

delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

Considerata l'opportunità di applicare tale ulteriore criterio di programmazione a partire dall'anno accademico 1998-1999;

Considerato che, nell'anno accademico 1997-98, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 16.470 circa con una spesa, per l'anno accademico 1997-98, di lire 370 miliardi circa;

Viste le disponibilità complessive in bilancio, ammontanti a lire 487,5 miliardi destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui lire 172,5 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315 miliardi ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite nell'anno accademico 1996-97, sono stati accertati importi complessivi per lire 13,473 miliardi;

Ritenuto che tali importi possano essere destinati al finanziamento di ulteriori borse di studio, attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione;

Considerato che, in ragione delle indicate disponibilità di bilancio per lire 487,5 miliardi, nonché delle predette economie per circa lire 13 miliardi, risultano disponibili lire 500,5 miliardi per il finanziamento delle borse di studio;

Considerato che lire 370 miliardi sono destinate agli specializzandi già iscritti nell'anno accademico 1996-97 ed in quelli precedenti;

Ritenuto, pertanto, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997-98, risorse finanziarie per circa lire 130 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di determinare in 5.575 unità le borse da assegnare agli iscritti al primo anno nell'anno accademico 1997-98;

Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 82, che dispone che, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 3 luglio 1996, n. 43, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-96 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-98, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Ritenuto, in attuazione della prescrizione della legge n. 82 del 1997, di detrarre dai 5.575 posti da assegnare nell'anno accademico 1997-98 i 925 posti in soprannumero assegnati nell'anno accademico 1995-1996;

Ritenuto, pertanto, di determinare in 4.650 le borse da assegnare nell'anno accademico 1997-98;

Ritenuto di procedere alla determinazione delle borse di studio per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 con successivi provvedimenti in relazione alle risorse finanziarie annualmente disponibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota di posti aggiuntivi, non superiore al 30% di quelli ordinari, da riservare, nelle scuole di specializzazione, al personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con l'Università;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi e che, pertanto, il richiamato limite del 30% deve intendersi superato nei confronti del personale medico in servizio nelle predette strutture presso le quali si svolge la formazione, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella disciplina di appartenenza in deroga al predetto limite massimo;

Ritenuto, conseguentemente, che tutto il personale medico in servizio presso le strutture dove si svolge la formazione debba essere ammesso in soprannumero ai corsi di specializzazione nella disciplina di appartenenza, nei limiti e con le modalità stabiliti nei protocolli d'intesa tra le università e le regioni;

Visti gli articoli 15 e 18, comma 2-*bis* e 3, del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 concernenti l'accesso alla posizione funzionale iniziale del profilo professionale medico;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevede che la formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali e l'esecuzione degli interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute;

Visto il decreto in data odierna del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità con il quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione ed è, fra l'altro, previsto, in rela-

zione alle modalità di accesso al ruolo medico, alle specifiche esigenze connesse alla formazione ed agli oneri finanziari connessi alle borse di studio, che l'attività formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in maniera prevalente nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fatte salve le particolari esigenze derivanti dalla oggettiva distribuzione delle strutture, da individuare negli accordi tra regioni e università, onde consentire agli specializzandi di svolgere le attività formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati;

Ritenuto di stabilire alcuni criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato;

Ritenuto di prevedere che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione;

Acquisita l'intesa con il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è pari a 60. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 1997-98 il numero di borse di studio, attribuite secondo le norme dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è 4.650 ed è riportato, per ciascuna specializzazione, nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle potenzialità formative delle strutture sanitarie coinvolte nell'attività formativa di ogni scuola.

3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.

4. Il personale medico ruolo, in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle unità sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, è ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le università e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 66

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 settembre 1998.

Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento straordinario 1998 per il funzionamento degli istituti scientifici speciali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, concernente l'approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, concernente interventi finanziari per l'università e la ricerca con la quale, all'art. 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1998 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche;

Considerato che il procedimento di asegnazione dei contributi previsti originariamente per l'esercizio finanziario 1998 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si è concluso;

Considerata l'opportunità di procedere, per il 1998, alla ripartizione delle disponibilità finanziarie aggiuntive di cui alla predetta legge 3 agosto 1998, n. 315, in base ad un nuovo procedimento di valutazione e selezione delle richieste da presentare da parte degli enti legittimati, da effettuare secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623;

Decreta:

Per l'assegnazione delle disponibilità finanziarie, pari a lire 2,8 miliardi per il 1998, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315, si procederà, secondo le modalità e i criteri ordinari per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, mediante valutazione e selezione delle richieste che verranno presentate da enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati, che non siano parte di altri enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria.

Verranno prioritariamente considerate le domande di soggetti che non hanno già beneficiato di contributi per l'anno 1998 allo stesso capitolo.

La domanda di concessione dei suddetti contributi dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II - Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, secondo le modalità di cui all'art. 3 del succitato regolamento.

Gli enti che hanno presentato, entro i termini previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, domanda per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1998 a valere sulle disponibilità del cap. 2102 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero possono fare riferimento alla documentazione già trasmessa, eventualmente integrata con ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1998

Il direttore del Dipartimento: FAVELLA

98A8460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

UFFICIO DEL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 settembre 1998.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorno 15 novembre 1998 in alcuni comuni della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6 nonché le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni di Manzano, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Udine e Zoppola della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fissate per il giorno

15 novembre 1998, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Dispone:

TITOLO I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni di Manzano, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Udine e Zoppola fissate per il giorno 15 novembre 1998, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 7 ottobre 1998, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare — anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalità di prenotazione — che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. l limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da un'adeguata, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni di Manzano, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, Spilimbergo, Udine e Zoppola fissate per il giorno 15 novembre 1998, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 7 ottobre 1998 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'articolo 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c),* può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiun-

que voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 8 ottobre 1998 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito, o in difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci; liste; candidati di lista del consiglio comu-

nale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le esse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b),* che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono

tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazione fissato per il 15 novembre 1998 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi del Friuli-Venezia Giulia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccoglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d),* e collaborano, a richiesta, anche con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi al quale inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco ovvero a un candidato al consiglio comunale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per la parità di trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 29 novembre 1998 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 18 novembre 1998.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della la legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione.

Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 settembre 1998

Il presidente: CHELI

98A8462

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto-legge n. 502/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994.

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vista la delibera del senato accademico del 4 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 novembre 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 27 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 27.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE II

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda, articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale ed in chirurgia d'urgenza) risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia

generale) e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 6 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (seconda clinica chirurgica) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in quindici per ciascun anno di corso.

Norma transitoria - Le Università richiederanno l'adeguamento statutario prevedendo secondo le seguenti norme di passaggio:

Scuola di specializzazione esistente/indirizzo	Nuove scuole di specializzazione/indirizzo
Chirurgia generale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza
Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia oncologica	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia generale/indirizzo in endocrinochirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Chirurgia sperimentale	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia generale
Microchirurgia	Chirurgia generale/indirizzo in chirurgia d'urgenza

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE.

Area A1 - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area B1 - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C1 - *Chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D1 - *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.

Area E1 - *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1 - *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

Area A2 - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

Area B2 - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'*iter* diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza;

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C2 - *Clinica chirurgia generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D2 - *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale.

Area E2 - *Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia

Area F2 - *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area G2 - *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria

ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico-legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA GENERALE:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, (degli interventi indicati sub *a), b), c),* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

*d.*I) avere effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. ADDESTRAMENTO IN CHIRURGIA D'URGENZA.

Interventi indicati sub *a), b), c),* eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza:

*d.*II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

*e.*II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del reddito sociale minimo».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio preso lo studio legale associato Salerni-Damizia - Viale Carso, 23 - Roma - tel. 06/3722328.

98A8586

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 settembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1662,67
ECU	1945,66
Marco tedesco	988,80
Franco francese	294,90
Lira sterlina	2827,04
Fiorino olandese	876,98
Franco belga	47,933
Peseta spagnola	11,642
Corona danese	260,05
Lira irlandese	2472,22
Dracma greca	5,729
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1100,74
Yen giapponese	12,188
Franco svizzero	1195,74
Scellino austriaco	140,54
Corona norvegese	223,54
Corona svedese	210,93
Marco finlandese	324,84
Dollaro australiano	976,32

98A8587

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uromitexan»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 247 del 15 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale UROMITEXAN (mesna), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Uromitexan» compresse rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Uromitexan» 10 compresse rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 025312051 (in base 10), 0S4GTM (in base 32);

classe: «C»;

«Uromitexan» 20 compresse rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 025312063 (in base 10), 0S4GTZ (in base 32);

classe: «C»;

«Uromitexan» 50 compresse rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 025312075 (in base 10), 0S4GUC (in base 32);

classe: «C»;

«Uromitexan» 10 compresse rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 025312087 (in base 10), 0S4GUR (in base 32);

classe: «C»;

«Uromitexan» 20 compresse rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 025312099 (in base 10), 0S4GV3 (in base 32);

classe: «C»;

«Uromitexan» 50 compresse rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 025312101 (in base 10), 0S4GV5 (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Asta Medica AG, Francoforte (Germania).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati nello stabilimento della Asta Medica AG, Kunsebeck (Germania).

Composizione:

1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: mesna 400 mg/600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, fosfato di calcio bibasico biidrato, amido di mais, povidone K25, stearato di magnesio, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido E171, simeticone, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della tossicità a carico del tratto urinario, compresi cistite emorragica, micro e macroematuria in pazienti trattati con ifosfamide e ciclofosfamide e dosi considerate urotossiche.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8464

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accusite»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 248 del 17 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACCUSITE (florouracile adrenalina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Accusite» gel iniettabile.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Accusite» gel iniettabile: 1 kit da 1 ml;

A.I.C. n. 032276014/M (in base 10), 0YSZKG (in base 32);

classe: «C».

Titolare A.I.C.: Matrix Pharmaceutical Ltd - Selborne House Mill Lane - Alton, Hants GU34 2QJ (UK).

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Matrix Pharmaceutical Inc. 1430 O'Brien Drive, Menlo Park, CA94025 USA, il controllo nello stabilimento della Penn Pharmaceuticals Ltd. Tredega (UK).

Composizione: il prodotto consiste in un kit a due componenti: una siringa di vetro preriempita contenente fluorouracile gel 3,33% p/v ed una siringa in vetro preriempita contenente adrenalina (epinefrina) 0,1% in soluzione acquosa.

Dopo miscelazione dei due componenti il kit fornisce 1 millilitro di «Accusite» gel iniettabile che contiene:

principi attivi: florouracile 30 mg, adrenalina (epinefrina) 0,1 mg;

eccipienti: collagene bovino, disodio edetato diidrato, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido e/o acido cloridrico per regolare il pH.

Il gel di fluorouracile contiene: collagene bovino purificato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato bibasico eptaidrato, sodio cloruro, sodio idrossido e acqua per preparazioni iniettabili.

La soluzione di epinefrina contiene: adrenalina (epinefrina), sodio cloruro, disodio edetato diidrato, sodio metabisolfito, sodio idrossido e/o acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di condilomi acuminati esterni (verruche genitali) che non sono localizzate nelle mucose interne (intravaginali o intra-anali), nei pazienti che non rispondono in modo soddisfacente ad altri metodi di trattamento, o quando altri trattamenti non sono possibili per il paziente.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non rinnovabile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8463

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Memac»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 125 del 15 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MEMAC, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Memac» 28 compresse film rivestite da 5 mg;

A.I.C. n. 033255011 (in base 10), 0ZQVM3 (in base 32);

«Memac» 28 compresse film rivestite da 10 mg;

A.I.C. n. 033255023 (in base 10), 0ZQVMH (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano,

è modificata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo nella sezione effetti indesiderati.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 126 del 15 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUVAC S nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Influvac S» sospensione iniettabile:

1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851133/M;

10 fiale siringa preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M;

1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M;

10 fiale 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M,

è modificata come segue: nuova denominazione sociale del titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals BV - Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weeps - The Netherlands.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricept»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 127 del 15 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ARICEPT, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Aricept» 28 compresse film rivestite da 5 mg;

A.I.C. n. 033254018/M (in base 10), 0ZQUN2 (in base 32);

«Aricept» 28 compresse film rivestite da 10 mg;

A.I.C. n. 033254020/M (in base 10), 0ZQUN4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana - s.s. 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina),

è modificata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo nella sezione effetti indesiderati.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 128 del 15 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale RECOMBIVAX, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Recombivax» sospensione per somministrazione intramuscolare:

1 siringa da 5 mcg;

A.I.C. n. 026710032;

1 siringa da 10 mcg;

A.I.C. n. 026710044.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD - Lyon - France,

è modificata come segue: estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 a 36 mesi alla temperatura di conservazione compresa tra 0°, 2° e 8 °C.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 129 del 17 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPREX, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Eprex» soluzione iniettabile:

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027015142;

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027015155;

1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 U.I./0,3 ml);
A.I.C. n. 027015167;

1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 U.I./0,4 ml);
A.I.C. n. 027015179;

1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 U.I./ml);
A.I.C. n. 027015181.

Titolare A.I.C.: Cilag AG - Schaffhausen - Svizzera,

è modificata come segue:

sostituzione dell'albumina serica umana HSE con glicina e polisorbato 80;

condizioni di validità in 18 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 130 del 17 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPOXITIN, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Epoxitin» soluzione iniettabile:

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027017209;

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027017211;

1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 U.I./0,3 ml);
A.I.C. n. 027017223;

1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 U.I./0,4 ml);
A.I.C. n. 027017235;

1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 U.I./ml);
A.I.C. n. 027017247.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.A. - Boulogne Billancourt - Francia,

è modificata come segue:

sostituzione dell'albumina serica umana HSE con glicina e polisorbato 80;

condizioni di validità in 18 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 131 del 17 ottobre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GLOBUREN, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Globuren» soluzione iniettabile:

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027296146;

1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 U.I./0,5 ml);
A.I.C. n. 027296159;

1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 U.I./0,3 ml);
A.I.C. n. 027296161;

1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 U.I./0,4 ml);
A.I.C. n. 027296173;

1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 U.I./ml);
A.I.C. n. 027296185.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH - Sulzabach-Otto Volger Strasse 17 - Germania,

è modificata come segue:

sostituzione dell'albumina serica umana HSE con glicina e polisorbato 80;

condizioni di validità in 18 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8467

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prixar»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 132 del 17 ottobre 1998

È approvata la modifica della denominazione della specialità medicinale da LEVO-2-97 a PRIXAR nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Prixar» «250» 5 compresse film rivestite 250 mg;
A.I.C. n. 033633013;

«Prixar» «250» 10 compresse film rivestite 250 mg;
A.I.C. n. 033633025;

«Prixar» «500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633037;

«Prixar» «500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633049;

«Prixar» «500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633052;

«Prixar» «500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 033633064.

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39 - Milano.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 133 del 17 ottobre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SAIZEN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Saizen» liofilizzato da ricostituire con il solvente;

«Saizen» 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 026863011;

«Saizen» 3 flac. liof. 4 U.I. + 3 fiale solv. 1 ml;

A.I.C. n. 026863023;

«Saizen» 1 flac. liof. 10 U.I. + 1 fiala solv. 5 ml;

A.I.C. n. 026863035;

«Saizen» 1 flac. liof. 2 U.I. + 1 fiala solv. 1 ml;

A.I.C. n. 026863047.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a., via Casilina, 125 - 00176 Roma,

è modificata nel riassunto delle caratteristiche del prodotto al punto 4.1 Indicazioni terapeutiche, come segue:

4.1. Indicazioni terapeutiche:

deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà;

deficit staturale associato alle disgenesie gonadiche (Sindrome di Turner);

deficit staturale in bambini prepuberi con insufficienza renale cronica (IRC).

Il trattamento deve essere prescritto solo a pazienti in cui non sia ancora avvenuta la saldatura completa delle epifisi.

Gli stampati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8465

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N01X «Istituzioni di diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

98A8513

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, sede di Novara, dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro» è vacante il seguente posto di professore di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia - Sede di Novara:

settore scientifico-disciplinare: F07C «Malattie dell'apparato cardiovascolare», disciplina: «cardiologia».

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del C.U.N., di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7 del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A8514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 9 settembre 1998 recante: «Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "Non altrimenti specificate - N.a.s."». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, nella seconda colonna della pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il direttore generale: *FERRARO*», leggasi: «Il direttore generale: *BERRUTI*».

98A8547

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole del 21 luglio 1998 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1998).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 42, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla provincia di Cuneo tra i comuni di Valgrana e Villar S. Costanzo deve intendersi inserito il comune di: «*Verzuolo*».

98A8548

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 7 0 9 8 *

L. 1.500